

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

DECIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alexia Dulcetta
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39955/2017 promossa da:

S.B.R. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. DELL'OCA CESARE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FLUMENDOSA, 34 MILANO presso il difensore avv. DELL'OCA CESARE

S.R. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. DELL'OCA CESARE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FLUMENDOSA, 34 MILANO presso il difensore avv. DELL'OCA CESARE

ATTORE/I

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO . e elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO.

CONVENUTO

MINISTERO DELLA DIFESA (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO . e elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO.

CONVENUTO

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato il sig.R.S.B., conveniva in giudizio il Ministero Della Giustizia per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

" IN VIA PRINCIPALE:

- condannare il Ministero della Giustizia alla restituzione dei beni sequestrati e non ancora restituiti all'attore.

IN SUBORDINE:

Nella (probabile) ipotesi che i beni sequestrati e non ancora restituiti all'esponente, come da elenco in narrativa, non sono più reperibili presso l'Autorità Giudiziaria Competente, condannare la convenuta al pagamento all'attore del loro controvalore nella misura che emergerà in corso di causa.

Con vittoria di spese di lite".

Si costituiva in data 11/1/2018 il Ministero della Giustizia eccependo la carenza di legittimazione passiva e Il Giudice autorizza la chiamata in causa del Ministero Della Difesa che così si costituiva in data 18.01.18 che non contestava la mancata restituzione dei beni sequestrati.

Rilevato che la restituzione non era più possibile in quanto i beni risultavano smarriti, il Giudice disponeva CTU al fine di quantificare il valore dei beni sequestrati e non più restituiti all'attore.

Nelle more del giudizio l'attore decedeva il 14/3/2020, causa covid, ed il processo veniva dichiarato interrotto con ordinanza del 21/5/2020.

Con atto in riassunzione la signora S.R., figlia dell'attore, riassumeva il processo richiamando tutti gli atti di causa e i documenti depositati facendo proprie tutte le deduzioni, argomentazioni, eccezioni e domande svolte dal padre defunto.

Si costituiva il Ministero della Difesa che eccepeva la legittimazione della figlia non avendo dimostrato di essere erede, e le parti chiedevano la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni.

Il Giudice provvedeva alla fissazione dell'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c., con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

Preliminarmente occorre decidere in merito all'eccezione preliminare di inammissibilità dell'atto di rinnovazione per non avere dimostrato la signora S.R. di essere erede del sig.R.S.B. avanzata dal Ministero.

La qualità di erede si acquisisce con l'atto di accettazione, espressa o tacita, dell'eredità stessa, in difetto della quale si assume solo la qualità di chiamati all'eredità, è ciò rappresenta un elemento

costitutivo della qualità di erede e del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio (Cass. n. 21436/18).

La giurisprudenza della Cassazione (n. 4843/19) ha, inoltre, affermato che "La normativa di cui agli artt. 475 e ss. cod. civ. prevede l'ipotesi di accettazione espressa dell'eredità quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale, e l'ipotesi di accettazione tacita (di eredità) che si verifica quando la persona chiamata all'eredità compie un atto che implica, necessariamente, la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede. La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una accettazione tacita sono: la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore; che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere. Di norma, poi, vengono considerate forme di accettazione tacita di eredità: a) la proposizione da parte del chiamato dell'azione di rivendicazione, oppure, l'esperire l'azione di riduzione, l'azione, cioè, volta a far valere la qualità di legittimario leso o, comunque, pretermesso dalla sua quota; b) l'azione di risoluzione o di rescissione di un contratto; c) l'azione di divisione ereditaria, posto che può essere proposta solo da chi ha già assunto la qualità di erede; d) la riassunzione di un giudizio già intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello; e) il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal de cuius col patrimonio dell'eredità; f) ed infine, secondo la dottrina più attenta, anche, la voltura catastale determinerebbe un'accettazione tacita dell'eredità, nella considerazione che solo chi intenda accettare l'eredità assumerebbe l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio legale della proprietà dell'immobile dal de cuius a sé stesso. Ai fini della accettazione tacita dell'eredità sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attesa la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere, in modo certo, l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione, infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, legittimamente, può essere esclusa dal giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, il proposito di accettare l'eredità. Peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale, ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità."

Quindi, anche qualora in ipotesi fosse stata provata l'esistenza di tale denuncia di successione, occorre rammentare che la giurisprudenza della Cassazione (n. 22017/16) ha affermato il principio secondo il quale " la denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta, con riferimento al valore del patrimonio relitto dichiarato nella predetta denuncia, non comportano accettazione tacita della eredità, trattandosi di adempimenti fiscali che, in quanto diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, hanno solo scopo conservativo e rientrano, quindi, tra gli atti che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall'art. 460 cod. civ", chiarendo in motivazione anche che " l'accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunciare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il

chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex art. 460 cod. civ. L'indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell'importanza, oltreché della finalità, degli atti di gestione), e non è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12753 del 17/11/1999 Rv. 531230; Sez. 2, Sentenza n. 5688 del 19/10/1988 Rv. 460226)."

Per quanto sopra esposta l'eccezione di inammissibile deve essere rigettata in quanto " la riassunzione di un giudizio già intrapreso dal de cuius" costituisce propria una forma di accettazione tacita dell'eredità.

Andando al merito del procedimento, vertente unicamente sulla quantificazione dei beni sequestrati e non restituiti per essere stati smarriti dalla Legione Carabinieri Lombardia Comando Provinciale di Sondrio, Nucleo operativo dei Carabinieri di Sondrio, la CTU espletata ha potuto solamente pervenire ad una valutazione equitativa, rilevato che non esistevano più gli oggetti ne loro foto, e la descrizione da entrambe le parti risulta vaga ed imprecisa. Pertanto concludeva con una stima di Euro10.000,00, precisando che la valutazione precisa e circostanziata è stata possibile solo per le due monete da collezione, per tutto il resto è stato definito un valore ipotetico.

Qui di seguito si riporta l'elenco dei beni smarriti:

- n. 1 orologio da donna in metallo giallo marcato Paget;
- n. 2 monete in metallo giallo da 100 corone del 1915;
- n. 1 anello in metallo giallo con pietra di colore bianco
- n. 1 portafrancobolli di colore bianco recante la scritta ZEUS EXPRESS 3 - F.D.S., con all'interno n. 44 francobolli varia provenienza e relativi prezzi di valore indicati;
- n. 1 portafrancobolli di colore marrone marca jol patent con all'interno n. 336 francobolli, varia provenienza e distinti prezzi di valore;
- n. 1 quadro raffigurante una figura di sesso femminile avente misure di 85 cm. In altezza e 75 cm. In larghezza, compresa cornice;
- n. 1 quadro raffigurante un castello avente misure di cm. 90 in altezza e mt.1,10 in larghezza compresa cornice."

Rilevato che il verbale di sequestro risulta assai approssimativo e che parte attrice non ha dato prova dell'effettivo valore dei beni, dovuto anche alla morte del sig. R. il quale avrebbe potuto dare un apporto maggiore essendo stato il proprietario degli stessi, questo Giudice ritine di avvalorare la stima del CTU e in applicazione l'art. 1226 c.c. di quantificare in via equitativa il valore dei beni in Euro10.000,00.

Pertanto, accoglie la domanda di parte attrice e condanna il Ministero della Difesa al pagamento della somma di Euro10.000,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in ragione della somma effettivamente attribuita all'attrice, seguono la soccombenza; secondo il medesimo criterio le spese della CTU, già liquidata con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico del convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

-accoglie la domanda di parte attrice e condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento della somma di Euro10.000,00 oltre interessi dalla domanda al saldo, in favore della signora S.R. ;

-condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in Euro 545,00 per spese, Euro 4.835,00 per compenso professionale, oltre al 15 % per rimborso spese generali, CPA e IVA;

Pone definitivamente a carico del convenuto le spese della CTU, già liquidate con separato decreto.

Così deciso in Milano, il 22 aprile 2021.

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2021.